

REP 15571 2013

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Roma PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21690/2013 promossa da:
(C.F) con il patrocinio dell'avv.
PRECENZANO FRANCESCO, con elezione di domicilio in PIAZZA MAZZINI 8 ROMA presso l'avv. PRECENZANO FRANCESCO;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
resistente
E '
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: riconoscimento dello stato di rifugiato
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 giugno 2013, ha emesso la
seguente
ORDINANZA
letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:
con ricorso depositato il giorno 28 marzo 2013 , cittadina del
Camerun, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma aveva con pronuncia in data 15 gennaio 2013,
notificata il successivo 5 marzo 2013, rigettato la sua domanda di protezione
internazionale trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico, rilevando, nella motivazione della decisione, che "la richiedente ha dichiarato d'essere stata considerata una maledizione per il villaggio perché il suo essere lesbica era un abominio, pertanto appare poco credibile e suscita forti perplessità l'essere data in sposa al capo villaggio che precedentemente l'aveva condannata a morte...la richiedente appare poco credibile quando dichiara d'aver continuato ad avere rapporti con altre donne anche quando è ritornata a vivere con il marito che l'aveva sempre fatta controllare; inoltre, non appaiono credibili i tanti ritorni della stessa a casa del marito capo villaggio che tra l'altro affronta ostentando il suo essere lesbica";

annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato, o, in subordine, il

riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria;



comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M., la prima non si è costituita;

nel merito, il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs 25/2008, può ritenersi fondato;

in ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dal'Italia con I.24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente d.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

dal momento che nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dalla stessa ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale;

la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la parte ricorrente a fuggire dal Camerun, si sostanzia nel timore di essere uccisa per il suo orientamento sessuale;

le dichiarazioni della ricorrente risultano dettagliate, verosimili e coerenti, prive di significative contraddizioni ed hanno trovato adeguato riscontro documentale nel certificato medico redatto il 7 gennaio 2013 dal medico legale dell'Associazione Medici contro la Tortura, in cui si legge che la richiedente presenta sul corpo evidenti segni di violenza, anche sessuale, e presenta danni psichici con grave depressione in via di cronicizzazione:

in particolare, deve rilevarsi che la legge Camerunense considera l'omosessualità un reato, sanzionato con pene severe; l'articolo 347 del codice penale camerunense dispone che "chiunque ha rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi. Senza contare che il governo ha proposto di emendare il codice penale per consentire l'imposizione di sentenze fino a 15 anni di carcere e di cospicue ammende per relazioni tra persone dello stesso sesso (v. rapporto Amnesty International 2012);



inoltre, chi viene sottoposto a procedimento penale o arrestato, non ha alcuna garanzia di subire un processo "giusto" e trattamenti umani (v. rapporto di Amnesty International del 2010). Le condizioni nelle carceri di tutto il paese sono dure e al limite della sopravvivenza. In un rapporto pubblicato ad agosto 2010, la Commissione nazionale per i diritti umani e le libertà del governo ha dichiarato che ogni anno muoiono almeno cinque prigionieri per mancanza di cure mediche e per scarsa igiene. La Commissione ha inoltre espresso preoccupazione per la detenzione a lungo termine senza processo di circa il 62% della popolazione carceraria, con alcuni prigionieri detenuti anche da nove anni. I centri di detenzione hanno continuato a essere insicuri e malsani;

Amnesty International ha espresso forte preoccupazione per il gran numero di donne e uomini camerunensi che, negli ultimi anni, sono stati trattenuti e condannati a causa delle loro presunte o reali relazioni sessuali consensuali con persone del proprio sesso. L'omofobia è fortemente diffusa in tutto il Paese; nel discorso pubblico la parola "omosessuale" è diventata ormai sinonimo di diabolico, perverso, stregoneria. Di fatto gli omosessuali vivono una situazione di vulnerabilità sia nella loro vita pubblica che in quella privata (v. rapporto osservatorio permanente sui rifugiati ottobre 2012)

la Posizione P7\_TC1-COD(2009)0164 del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), così recita: "(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale». Per definire un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini";

non vi è dubbio, pertanto, che se l'omosessualità costituisce motivo, come tale, di persecuzione, essa costituisca presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato;

la situazione come sopra illustrata rende del tutto verosimile che la ricorrente, il cui orientamento omosessuale è noto nel suo ambiente sociale, possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del Paese a ciò preposte;

ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire alla ricorrente lo status di rifugiato politico previo annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale in data 15 gennaio 2013;

l'annullamento del provvedimento impugnato comporta che non vi sia luogo a provvedere in merito alla conferma della sospensione già disposta in data 19 aprile 2013, data l'immediata esecutività della presente ordinanza;

a norma dell'art.133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato") è corretto prescindere dalla pronuncia di



condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo;

## P.Q.M.

visto l'ar	t.702 bis c.p	.c.					
previo a	annullament	o del prov	vedimento	di diniego	emesso	dalla	Commissione
Territoriale	di Roma in	data 15 ger	naio 2013, r	iconosce a	1		, nata in
Camerun il		lo sta	tus di rifugia	ito ai sens	i degli art	t. 7 e s	s. del D.Lgs n.
251/07;							
dichiara	non luogo	a provvede	ere in merit	o alla sos	pensione	del p	rovvedimento
annullato;							
dichiara	compensate	le spese di	lite;				
provved	imento imm	ediatamente	e esecutivo.				
Si comur	nichi						
Così dec	iso in data 1	/8/2013 dal	TRIBUNALE	QRDJŃARI	O di ROM	Α.	
			بالكلالة	udice			
			dott. PUGE	SERRA	0		

SCHOSITATO IN CANCELLENA Sema, II 0 2 ACO. 2013 IN GANGUARIYA